

(Codice interno: 268179)

LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2014, n. 6

Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l'importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli regionali, interviene con la presente legge per la qualificazione dell'esercizio dell'attività agromeccanica nel territorio regionale al fine di:

- a) favorire l'uso multifunzionale delle macchine agricole, incrementandone l'uso per lavori di tipo ambientale e di manutenzione del territorio;
- b) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con un adeguato tasso tecnico professionale;
- c) promuovere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in ambito rurale.

Art. 2**Definizioni e campo di applicazione**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) attività agromeccanica: una o più delle attività definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- b) impresa agromeccanica: soggetto costituito in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica l'attività di cui alla lettera a).

Art. 3**Requisiti organizzativi e strutturali**

1. Ai fini della presente legge, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

- a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;
- b) provvedere a un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati.

2. Le imprese agromeccaniche organizzano la propria attività sulla base delle seguenti regole comportamentali:

- a) si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;
- b) eseguono le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;
- c) applicano tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- d) applicano il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;
- e) tutelano i destinatari delle prestazioni agromeccaniche, stipulando idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti

dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

f) salvaguardano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

3. Le imprese che esercitano l'attività agromeccanica si dotano di sistemi di certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti al fine di controllare e documentare le seguenti situazioni, eventi e operazioni:

- a) mansioni e profili operativi del personale addetto;
- b) interventi di informazione e formazione del personale;
- c) quantità e qualità delle lavorazioni eseguite;
- d) identificazione dei macchinari impiegati;
- e) eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate in lavoro;
- f) quantità e qualità di mezzi tecnici eventualmente impiegati;
- g) procedure adottate per la tutela ambientale;
- h) interventi di manutenzione e riparazione agli impianti, alle macchine ed alle attrezzature.

Art. 4

Accertamento dei requisiti oggettivi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni trascorso il quale se ne prescinde, definisce le modalità per l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali di cui all'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il registro delle imprese agromeccaniche alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di artigianato di servizio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni e campo di applicazione

Art. 3 - Requisiti organizzativi e strutturali

Art. 4 - Accertamento dei requisiti oggettivi

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 settembre 2011, dove ha acquisito il n. 202 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bendinelli, Bond, Conta, Mainardi, Padrin, Cortelazzo, Tesserin e Toniolo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 gennaio 2014, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il riconoscimento del ruolo centrale e strutturale dell’attività agromeccanica rappresenta uno dei fulcri della modernizzazione di un’agricoltura che fa della razionalizzazione dei mezzi produttivi un passaggio obbligato.

La forza del settore è nella capacità di far fronte alla domanda di operazioni da parte delle imprese agricole che vanno dalla preparazione del terreno alla raccolta, dai trattamenti fitosanitari al trasposto e stoccaggio dei prodotti, soddisfacendo sia le esigenze delle piccole aziende non in grado di sostenere un parco macchine adeguato alla molteplicità dei lavori da realizzare, sia delle aziende di dimensioni più grandi che vogliono essere flessibili rispetto alle opportunità del mercato e non vogliono immobilizzare il capitale in macchinari difficilmente ammortizzabili, vincolando gli indirizzi produttivi.

Si stima che in Italia le imprese agromeccaniche siano circa 10.000. Nel Veneto, se si escludono le imprese agricole con attività connessa, il numero è pari a 1.750 imprese, di cui 950 “pure” e circa 800 “miste”. Risulta inoltre che circa il 65 per cento delle lavorazioni agricole sia svolto da imprese agromeccaniche professionali, con punte dell’85 per cento nei casi di raccolta dei cereali e della barbabietola da zucchero.

L’attività agromeccanica esercitata da terzi è usualmente definita “contoterzismo”.

Il contoterzista è il soggetto che possiede macchinari agricoli, per lo più ad alta densità di capitale, utilizzando i quali vende agli imprenditori agricoli i servizi consistenti nelle lavorazioni meccaniche citate.

Nell’attività agromeccanica contoterzista si possono individuare tre diverse modalità operative:

- la prima riguarda il più tradizionale scambio di mano d’opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli, effettuato secondo gli usi, avente per oggetto prestazioni di rilevanza economica minore e già disciplinate dall’articolo 2139 del codice civile;
- la seconda, che si potrebbe definire del “contoterzismo misto”, individua quegli imprenditori agricoli che svolgono anche attività di contoterzismo, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Questa particolare categoria di contoterzisti viene di fatto individuata dalla riscrittura dell’articolo 2135 del codice civile, operata dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001 (legge di orientamento agricolo). L’articolo 2135 del codice civile definisce la figura dell’imprenditore agricolo e, nella nuova redazione, vi include anche chi eserciti attività connesse con la coltivazione del fondo o con l’attività silvicola o di allevamento. E per attività connesse, recita il medesimo articolo 2135 del codice civile, si intendono anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. L’attività di contoterzista si qualifica pertanto, in tale ipotesi, come attività agricola “per connessione”, usufruendo di tutte le correlate agevolazioni sia fiscali che contributive;
- la terza si potrebbe chiamare del “contoterzismo puro” ovvero di coloro che possiedono solo le macchine di cui vendono le lavorazioni. Nulla vieta che tale figura sia anche un imprenditore agricolo, ma ciò che rileva è che esso svolga l’attività di vendita ai terzi di servizi agromeccanici, utilizzando macchine che non sono prevalentemente usate all’interno della propria azienda. Tale figura, in assenza della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 99/2004, svolgeva un’attività di tipo commerciale e subiva (è stato da più parti rilevato) una forma di “concorrenza sleale” da parte del contoterzista misto, che poteva godere di tutti i vantaggi conseguenti alla sua equiparazione con l’imprenditore agricolo. Peraltro, poiché sulla base dell’articolo 2135 del codice civile l’imprenditore agricolo che presta le proprie prestazioni fuori dall’azienda anche in misura preponderante rispetto all’attività interna non perde comunque la propria qualifica agricola, taluni operatori, pure se intenzionati a svolgere fondamentalmente attività agromeccanica, potevano essere indotti ad acquistare (o affittare) una modesta superficie di terreno

al solo scopo di godere dei medesimi benefici dell'imprenditore agricolo.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004 (adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 38 del 2003, c.d. "collegato agricolo") ha introdotto nell'ordinamento la definizione giuridica di attività agromeccanica.

La norma definisce l'attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, relativamente alle seguenti funzioni:

- lo svolgimento delle operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;
- la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali;
- la manutenzione del verde;
- tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti dirette a garantirne la messa in sicurezza;
- le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio o all'industria di trasformazione, purché siano eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Per effetto delle nuove norme, il profilo dell'agrarità si estende a tutte le prestazioni fornite con mezzi meccanici a terzi, senza alcuna richiesta di connessione con una o più attività principali. È sufficiente che le prestazioni siano indirizzate ad una delle suindicate finalità.

Una certa disciplina statale agevolativa nei confronti delle attività agromeccaniche è già presente all'articolo 1 del decreto legislativo n. 173 del 1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, dove viene stabilito che, oltre agli esercenti attività agricola e ai consorzi di bonifica, anche alle imprese agromeccaniche spetta l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo. Le relative modalità sono disciplinate dal DM del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre del 2001.

Successivamente, con l'approvazione degli articoli 4, commi 1 (nella parte che aggiunge il comma 13-quinquies), 5 e 6 del decreto legislativo n. 101 del 2005, sono state apportate integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004, allo scopo di favorire l'attività dei contoterzisti.

Con tali novelle, in particolare, si è esclusa l'applicazione all'attività agromeccanica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 368/2001 (che disciplina l'apposizione di termini ai contratti di lavoro subordinato) e, per la riparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese che svolgono l'attività agromeccanica e che siano provviste di officina, della legge n. 122/1992 (che disciplina l'attività di autoriparazione). Infine, le imprese agromeccaniche sono state escluse dall'applicazione della legge n. 264/1991, che disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, qualora tale consulenza attenga alle macchine agricole (rientranti nella definizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 285/1992, recante "Nuovo codice della strada").

Nonostante si tratti di dati e considerazioni da tempo note, si riscontrano pregiudizi sia del legislatore regionale che di quello nazionale che spesso portano a considerare l'operatore agromeccanico come un soggetto avulso dalle varie filiere produttive agricole e quindi non meritevole di beneficiare delle tutele e delle agevolazioni garantite ad altri soggetti.

Mentre da tempo è stato regolato, peraltro in modo soddisfacente, lo svolgimento dell'attività agromeccanica come connessa a quella agricola svolta con le macchine dell'azienda agricola.

Se, come sembra, dei circa 800.000 ettari di SAU del Veneto almeno 500.000 sono lavorati tramite contoterzisti, si ritiene che possa essere d'interesse della Regione Veneto che tali lavorazioni siano condotte con attrezzature adeguate e personale adeguatamente formato.

Come pure l'uso di attrezzature moderne ed efficienti per i trattamenti antiparassitari alle colture (in gran parte affidati ai contoterzisti) potrebbe maggiormente garantire le aziende agricole circa il rispetto della condizionalità agroambientale. Al riguardo la direttiva quadro sui fitofarmaci (direttiva CE 2009/128) e il decreto legislativo 150/2012 di attuazione (articolo 12) pongono precisi obblighi circa il collaudo dell'attrezzatura e l'effettuazione di controlli periodici.

Inoltre, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (art. 20, par. 1 lett. b) "sostegno alle micro e piccole imprese non agricole"), potrebbe essere d'interesse della Regione Veneto prevedere di attivare delle specifiche misure di aiuto per i contoterzisti dotati di attrezzature in grado di garantire particolari modalità lavorative più rispettose del terreno e dell'ambiente (c.d. "agricoltura blu", risparmio idrico, riduzione effetti deriva nei trattamenti antiparassitari, ecc.).

Nell'intento di completare la scarna definizione dell'attività delle imprese agromeccaniche contenuta nel decreto legislativo n. 99 del 2004 e allo scopo di migliorare gli standard ambientali dell'attività agricola, con il presente progetto di legge si cerca di definire alcuni requisiti oggettivi di base attraverso cui porre le basi per una maggiore qualificazione delle imprese agromeccaniche del Veneto e nel contempo offrire loro maggiori opportunità di sviluppo.

All'articolo 1 si elencano i principali obiettivi che si intendono perseguire con l'iniziativa legislativa.

L'articolo 2 circoscrive l'ambito di applicazione della proposta al "contoterzismo puro", rappresentato dalle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 99/2004.

L'articolo 3 introduce una sorta di decalogo per la qualificazione dei servizi agromeccanici e che potrebbe rappresentare la base per sviluppare in seguito un processo di certificazione della qualità sulle operazioni svolte dai contoterzisti.

L'articolo 4 incarica la Giunta regionale, entro un determinato arco temporale, di emanare le disposizioni applicative per l'accertamento dei requisiti oggettivi indicati al precedente articolo 3."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- In testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004 è il seguente:

“5. Attività agromeccanica.

1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione industria e artigianato